

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 07/04/2021

FATTO

In data 16.01.2014, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con delegazione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 18.06.2018, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 03.09.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e dei premi assicurativi. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 709,41, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario depositava controdeduzioni e, contestando la rilevanza della decisione della Corte di Giustizia, 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, chiedeva il rigetto del ricorso sulla base della irripetibilità di quote delle commissioni di istruttoria.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento, ex art. 125 - *sexies* t.u.b., del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* t.u.b. ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al



fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha affermato che l'art.125 *sexies* t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020. Le commissioni di istruttoria sono dovute per «*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione e erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*» e sono testualmente riferite a «*componenti a maturazione immediata*». In conformità degli orientamenti dei Collegi, tali commissioni configurano un costo della fase delle trattative e della formazione del contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Il Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 435,47, arrotondate a euro 435,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

La domanda delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta per il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 435,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO